

**RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO. OMISSIONE:
E’ CONFIGURABILE TALE REATO A CARICO DEGLI AGENTI
DI P.L. CHE, SU RICHIESTA DI UN CITTADINO, NON
PROCEDANO A SANZIONARE UN PEDONE CHE HA
ATTRAVERSATO CON IL SEMAFORO ROSSO, NEL CASO IN
CUI ESSI NON ABBIANO CONSTATATO DIRETTAMENTE LA
PRETESA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA?**

Mi è stato chiesto un parere in merito alla possibilità che gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale incorrano nel reato di omissione di atti di ufficio nel caso in cui, su richiesta di un cittadino, non procedano nei confronti di un pedone che, in violazione del Codice della Strada, avrebbe attraversato nonostante il semaforo che regola l’attraversamento pedonale fosse rosso, allorché gli agenti non abbiano avuto modo di constatare direttamente tale comportamento.

I. Il quesito è sorto da un episodio realmente accaduto nel quale due appartenenti al Corpo della Polizia Locale erano state attratte dalla animata discussione sorta tra un motociclista ed un pedone, accusato, dal primo, di aver attraversato la strada senza rispettare il semaforo rosso che regolamentava l’attraversamento pedonale.

Chiamate dal motociclista, che voleva che sanzionassero il pedone, le operanti rifiutavano di procedere in tal senso poiché esse non avevano visto quella persona mentre attraversava con il semaforo pedonale rosso.

Il rifiuto delle due agenti determinava, da parte del motociclista, la presentazione di un esposto con il quale questi chiedeva che si procedesse

nei confronti delle stesse per il reato di rifiuto o di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328 c.p..

II. Ebbene, la richiesta del motociclista è priva di qualsiasi fondamento giuridico.

L'art. 328 del codice penale, che disciplina il delitto di “*Rifiuto di atti di ufficio. Omissione*”, punisce infatti “*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, indebitamente rifiuta un atto del pubblico ufficio che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo..... Fuori dei casi previsti dal primo comma*” punisce inoltre “*il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.... Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa*”.

Ora, a fronte del contenuto della norma che il motociclista assume violata dalle appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, appare evidente come il comportamento delle stesse sia ben lungi dall'averne riprodotto gli elementi costitutivi.

Analizzando la condotta delle operanti è infatti possibile constatare come esse, con assoluta correttezza si siano semplicemente rifiutate di applicare al pedone la sanzione amministrativa che sarebbe stato in loro potere e dovere applicare solo nel caso in cui avessero potuto dichiarare a verbale di aver constatato personalmente la violazione, da parte di questi, della norma del codice della strada che impone ai pedoni di rispettare le luci semaforiche che regolano l'attraversamento stradale.

È solo in caso di diretta constatazione, infatti, che gli appartenenti alla P.M. hanno il potere ed il dovere di elevare le contestazioni amministrative a carico dei trasgressori e non è certo su semplice indicazione di un comune cittadino che sorge a loro carico un obbligo di ufficio che, solo, consentirebbe di ritenere configurabile, in caso di rifiuto o di omissione, il reato di cui all'art. 328 c.p..

Avv. Massimo Biffa